

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000000000000000

21 DIC. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

ADDI: **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Angonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERRASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

.....COMISSIS

ASSENTI:

IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

2044

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 599 assunta dalla Giunta regionale del Lazio nella seduta del 29 febbraio 2000, avente per oggetto: "Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le banche tesoriere o altre istituzioni bancarie per la cessione pro-solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate".



2044 21 DIC. 2001

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 599 assunta dalla Giunta regionale del Lazio nella seduta del 29 febbraio 2000, avente per oggetto: "Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le banche tesoriere o altre istituzioni bancarie per la cessione pro-solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e risorse comunitarie;

VISTA la D.G.R. n. 599/2000 avente per oggetto: "Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le banche tesoriere o altre istituzioni bancarie per la cessione pro-solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate";

VISTA la determinazione dipartimentale n. 218 del 4 maggio 2001 dei Dipartimenti Servizio sanitario Regionale ed Economia e Finanza con la quale:

1. si approva lo schema di convenzione da stipulare tra Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e Banca cessionaria;
2. si regolamentano le operazioni di cessione in factoring dei crediti vantati dalle Case di Cura private provvisoriamente accreditate nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio;
3. si individuano i soggetti erogatori di assistenza ospedaliera da ammettere all'operazione di factoring;

CONSIDERATO che in attuazione della determinazione indicata è avvenuta la sottoscrizione di singole Convenzioni tra Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e Banca cessionaria per la "regolamentazione delle operazioni di cessione in factoring dei crediti delle Case di Cura accreditate presso la Regione Lazio vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie del Lazio";

RILEVATO che la previsione, inserita all'art. 3 della Convenzione sopra richiamata, relativa all'impegno della casa di cura a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata o comunque l'attivazione per le vie legali dei crediti vantati verso le Aziende Sanitarie Locali relativi al periodo 1995-2000, ha di fatto impedito l'adesione delle case di cura alla Convenzione medesima, nelle more della definizione del debito complessivo delle Aziende Sanitarie Locali nei confronti delle Case di cura riferibile al medesimo periodo;

VISTA la D.G.R. n. 1790 del 23 novembre 2001 di "Definizione di accordi transattivi con le Case di Cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale, relativi alle posizioni debitorie fino al 31-12-2000 e relativi interventi finanziari";

CONSIDERATO che l'adesione alla DGR n. 1790/2001 indicata, consente - di fatto - di superare le obiezioni mosse alle condizioni inserite all'art. 3 della Convenzione sopra richiamata e ne facilita l'adesione;



2044 21 DIC. 2001

RITENUTO

altresi opportuno aggiungere all'art. 3 della Convenzione più volte citata, il seguente comma: "Omissis...Trascorso tale termine, prima di procedere all'attivazione, in sede contenziosa nei confronti del cedente, dei crediti oggetto di fattorizzazione, la Banca attiverà nei confronti della Regione Lazio ogni e qualsivoglia iniziativa volta ad ottenere la riscossione dei crediti acquisiti in cessione dalle case di cura. Solo nel caso in cui, nonostante le azioni intraprese, la Regione non addivenisse al pagamento, la Banca potrà attivare le azioni legali nei confronti del cedente";

RITENUTO

di dover procedere sulla base dei seguenti criteri:

- a) tutte le Case di Cura convenzionate in regime di accreditamento provvisorio sono ammesse alla cessione del credito per l'intero importo delle fatture mensili, valorizzate sulla base del sistema di fatturazione previsto dalle Delibere regionali vigenti;
- b) l'esposizione della banca cessionaria, non potrà superare l'importo di € 250 milioni (corrispondenti a L. 484.067.500.000); a tal fine il Dipartimento Economia e finanza provvede periodicamente al rimborso alla banca cessionaria di importi tali da garantire il rispetto del limite sopra indicato nonché all'estinzione dell'esposizione residua al termine dell'operazione di fattorizzazione;
- c) la banca cessionaria dovrà comunicare mensilmente alla Regione Lazio - Dipartimento Economia e Finanza - gli importi fattorizzati per ciascuna Casa di Cura;
- d) gli interessi sulle operazioni di fattorizzazione, calcolati al tasso già previsto nella Convenzione citata, sono a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali;



all'unanimità

DELIBERA

24 DIC. 2001



Per le motivazioni indicate nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1. di far decorrere l'operazione di fattorizzazione dalla data di scadenza delle fatture emesse dalle Case di Cura relative a prestazioni sanitarie rese nel mese di gennaio 2002;
2. di approvare la modifica alla Convenzione tra Regione Lazio, singole Aziende Sanitarie Locali e Banca cessionaria mediante l'inserimento all'art. 3 del seguente comma aggiuntivo: "Trascorso tale termine, prima di procedere all'attivazione, in sede contenziosa nei confronti del cedente, dei crediti oggetto di fattorizzazione, la Banca attiverà nei confronti della Regione Lazio ogni e qualsivoglia iniziativa volta ad ottenere la riscossione dei crediti acquisiti in cessione dalle case di cura. Solo nel caso in cui, nonostante le azioni intraprese, la Regione non addivenisse al pagamento, la Banca potrà attivare le azioni legali nei confronti del cedente";
3. di dare mandato al Dipartimento Economia e Finanza di apportare ogni altra modifica alla richiamata Convenzione nella misura in cui risulti necessario a renderla coerente con quanto indicato nelle premesse;
4. di individuare in un triennio la durata dell'operazione di fattorizzazione e di quantificare in € 250 milioni (corrispondenti a L. 484.067.500.000), relativamente al solo anno 2002, l'esposizione massima della Banca cessionaria;
5. di dare mandato al Dipartimento Economia e Finanza per la regolazione degli aspetti finanziari connessi all'operazione, ivi compresa la regolazione dei flussi di cassa, sia nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali che della Banca cessionaria, utilizzando a tal fine l'apposito stanziamento previsto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

*Au*

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: \_\_\_\_\_  
ALEANDRI, AMATI, DONATO, LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 599

Oggetto: Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate.



OGGETTO: Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate.

---

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute e dell'Assessore Economia e Finanza;

PREMESSO che:

- il Sistema Sanitario Nazionale ha registrato dalla data di costituzione delle Aziende Sanitarie un forte squilibrio finanziario accumulando nel triennio 1995/1997 un disavanzo complessivo già certificato dalle Regioni di Lire 15.733 miliardi;
- il "Tavolo misto Stato/Regioni per problemi finanziari in Sanità" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stimato i disavanzi per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in Lire 6.924 miliardi e 7.793 miliardi;
- i dati già disponibili riguardanti i risultati dell'anno 1998 rilevano invece un disavanzo attestato intorno a 9.418 miliardi con una sottostima nella previsione pari al 36%;
- analoga percentuale di sottostima del disavanzo è prevedibile anche per l'anno 1999;
- a fronte dell'andamento della spesa (dovuto a cause interne ed esterne al sistema sanitario: invecchiamento della popolazione, immigrazione, nuove tecnologie, costi dei principali fattori produttivi, in particolare personale, farmaci, ecc.) la definizione del fabbisogno sanitario da parte dello Stato ha seguito per lo più logiche connesse al proprio bilancio con un adeguamento annuo assolutamente insufficiente alle effettive esigenze del sistema;

RILEVATO che:

- con Legge 26/02/99 n.39 lo Stato ha avviato il processo di ripianamento dei disavanzi afferenti il triennio 1995/1997 destinando i primi 3.000 miliardi alle maggiori occorrenze finanziarie del S.S.N.;
- il D.L. 10/11/99 n. 411 convertito in L. 22/12/99 n. 498 ha destinato altri 3.000 miliardi al ripianamento dei disavanzi predetti;
- la Legge 19/11/99 n. 435 di assestamento del bilancio 1999 ha rideterminato il fabbisogno sanitario per lo stesso anno, destinando al S.S.N. risorse per ulteriori 4.950 miliardi;
- la Legge 23/12/99 n.489 di approvazione del bilancio pluriennale dello Stato 2000/2002 prevede lo stanziamento di complessivi 13.000 miliardi per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie dell'intero quinquennio 1995/1999, con possibilità di incremento dello stanziamento di ulteriori 2.000 miliardi;
- ai sensi dell'art. 28 della Legge 23/12/98 n.448, sono stati accantonati 1.650 miliardi del F.S.N. 1999 che saranno assegnati alle Regioni al termine delle procedure previste dal "patto di stabilità";
- alla Regione Lazio, a valere sulle risorse finanziarie sopracitate, sono stati sinora assegnati 1.113 miliardi di cui 893 miliardi già erogati;
- la Giunta Regionale con propri provvedimenti ha destinato le risorse trasferite dallo Stato al parziale ripianamento dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e



- nell'ambito del così vasto fronte dei rapporti debitori prodotti dalla situazione di disavanzo, è oltremodo diffusa l'utilizzazione da parte dei creditori dell'istituto della "cessione del credito" previsto dall'art. 1260 del Codice Civile, che tende ad aumentare gli espropri nei confronti delle casse aziendali;
- l'esperienza maturata in tal senso suggerisce di intervenire sulla gestione aziendale dell'esercizio 2000 all'inizio dell'anno onde consentire alle Aziende una più serena e regolare gestione delle risorse correnti;

**PRESO ATTO** che:

- una soluzione idonea a realizzare il predetto obiettivo può configurarsi in un meccanismo che concentri il debito delle Aziende sanitarie riferito all'anno 2000 sulle Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie mediante il ricorso programmato alla cessione del credito da parte dei creditori, per l'importo riferibile al complessivo disavanzo presunto dell'esercizio 2000;
- tale sistema per essere correttamente attuato necessita di una precisa regolamentazione definita a livello regionale e ha come presupposto la conoscenza dell'importo annuo predefinito del credito oggetto della cessione e l'individuazione di una categoria di creditori nel cui ambito sperimentare il funzionamento del meccanismo in parola;

**CONSIDERATO** che:

- i provvedimenti regionali riguardanti il sistema di remunerazione tariffaria delle attività di assistenza ospedaliera individuano per ogni soggetto erogatore la remunerazione complessiva di riferimento per un anno;
- apposite direttive regionali hanno regolato la fatturazione mensile da parte dei soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati nonché le procedure di liquidazione delle fatture mensili da parte delle Aziende sanitarie;
- le case di cura private provvisoriamente accreditate costituiscono la categoria di creditori maggiormente rappresentativi del debito del S.S.R.;

**RITENUTO** opportuno, per le suesposte considerazioni, individuare tale categoria di creditori come i soggetti cedenti il credito nei confronti delle Aziende Sanitarie alla Banche Tesoriere o ad altre istituzioni bancarie;

**RILEVATO** che il meccanismo che si intende avviare per l'anno 2000 produce evidenti vantaggi a favore dell'intero sistema sanitario regionale che si possono così sintetizzare:

- conseguimento di una maggiore liquidità di cassa a beneficio delle altre categorie di fornitori con conseguenti minori oneri finanziari per ritardato pagamento e spese legali per atti giudiziari;
- possibilità di più convenienti condizioni contrattuali con i predetti fornitori a fronte di pagamenti alla scadenza stabilita o comunque con tempi di pagamento notevolmente ridotti rispetto alla situazione attuale;
- garanzia della non aggressività da parte della Banca detentrica del credito e conseguente economia di spese legali e oneri accessori;
- maggiore puntualità nella tenuta delle scritture contabili aziendali, attualmente resa difficoltosa dai frequenti pignoramenti attivati dai creditori;
- migliore gestione delle risorse secondo i principi della sana e buona amministrazione con conseguente maggiore trasparenza nei rapporti con i creditori;

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DEL



CONSIDERATO che per assicurare che l'operazione di fattorizzazione sia fonte di liquidità per le Aziende, a beneficio di tutte le categorie di creditori del sistema, occorre quanto più possibile che le disponibilità di cassa corrente siano sottratte ad esecuzioni forzate per debiti pregressi;

RITENUTO, pertanto, necessario richiedere alle case di cura private accreditate che aderiranno al sistema di factoring l'impegno a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata dei crediti eventualmente vantati dal 1995 al 1999, considerato che la Regione dovrà a breve definire il debito delle Aziende sanitarie locali nei confronti delle case di cura per tale periodo per eventuali interventi a valere sulle risorse messe a disposizione dallo Stato per il ripianamento dei disavanzi;

RILEVATO che l'operazione di factoring dei crediti delle case di cura private accreditate, verrà effettuata nei seguenti termini:

- stipula di convenzione tra Regione Lazio, singola Azienda sanitaria locale e Banca cessionaria nella quale dovrà essere stabilito:
  - a) l'ammontare massimo del credito annuo cedibile;
  - b) il tasso di interesse debitore da porre a carico dell'Azienda sanitaria Locale;
  - c) l'impegno della Banca a non attivare in sede contenziosa i crediti oggetto della fattorizzazione;
  
- individuazione da parte della Regione :
  - 1) dei soggetti erogatori di assistenza ospedaliera privati provvisoriamente accreditati;
  - 2) dell'ammontare della fatturazione mensile per ognuno degli stessi;
  - 3) della quota parte imputabile alla gestione corrente dell'Azienda sanitaria e della quota parte cedibile alla Banca;
  
- definizione da parte della Regione - entro il primo trimestre dell'anno successivo - dell'esatto ammontare del credito con conseguente emissione, da parte del soggetto cedente, di nota di credito o di fattura a saldo;
  
- stipula di atto di cessione del credito "pro solvendo maturity" tra cedente (casa di cura), cessionario (Banca) e debitore ceduto (Azienda sanitaria locale) che dovrà altresì prevedere l'impegno della casa di cura privata a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata dei crediti eventualmente vantati dal 1995 al 1999;

CHE per realizzare la fattorizzazione del credito sarà attivata la seguente procedura operativa:

- la casa di cura presenterà all'Azienda sanitaria locale competente per territorio la fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente;
- l'Azienda sanitaria locale provvederà, nei 90 giorni successivi, alle relative verifiche sulla base delle direttive contenute nella circolare regionale n. 25/1999 e in eventuali successive disposizioni e alla conseguente liquidazione;
- il 91° giorno il Tesoriere procederà al pagamento imputando alla gestione corrente dell'Azienda, quota parte della fattura mentre la parte rimanente corrispondente al credito ceduto verrà anticipata dalla Banca cessionaria;

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE



RITENUTO, infine, necessario destinare Lire 300.000.000 (trecentomilioni) a valere sul F.S.R. parte corrente degli anni 2000, 2001 e 2002, per le esigenze connesse alla impegnativa e delicata attività che il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R. è chiamato a svolgere di supporto alle Aziende sanitarie locali;

VISTA la L. 127/97;

tutto ciò premesso, all'unanimità

### DELIBERA

- 1) di autorizzare, sulla base di quanto descritto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, le Aziende sanitarie locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche Tesoriere o con altre istituzioni bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura del mese di gennaio 2000;
- 2) di fissare in un triennio la durata dell'operazione di factoring considerando il primo anno sperimentale e subordinando la prosecuzione dell'operazione per il successivo biennio alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 3) di individuare come segue l'ammontare complessivo massimo del credito annuo cedibile:
  - per l'anno 2000 L. 650.000.000.000 (seicenocinquantamiliardi)
  - per l'anno 2001 L. 400.000.000.000 (quattrocentomiliardi)
  - per l'anno 2002 L. 200.000.000.000 (duecentomiliardi);
- 4) l'onere finanziario annuo dell'operazione di factoring - che sarà calcolato sulla base del tasso contrattato dagli Assessori Economia e Finanza e Salvaguardia e Cura della Salute con le Banche Tesoriere delle ASL e con tre altri primari istituti bancari che si dichiarino disposti ad accettare le condizioni di cui al presente provvedimento - sarà posto a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali e addebitato con cadenza trimestrale all'Azienda sanitaria sul rapporto di tesoreria intrattenuto presso la Banca Tesoriere, considerato che il costo dell'operazione corrisponde al costo che l'esposizione debitoria delle Aziende nei confronti dei creditori produce sia come interessi passivi sia come oneri aggiuntivi connessi agli atti giudiziari;
- 5) di approvare lo schema tipo di convenzione da stipulare tra Regione Lazio, singole Aziende sanitarie locali e Banca cessionaria, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che tutti gli aspetti operativi del sistema di fattorizzazione dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate saranno regolati e coordinati dal Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R.;
- 7) di destinare Lire 300.000.000 (trecentomilioni) a valere sul F.S.R. di parte corrente degli anni 2000, 2001 e 2002 per esigenze connesse all'attività che il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R. è chiamato a svolgere in supporto alle Aziende sanitarie locali.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F. lo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F. lo Dou. Saverio GUCCHIONE



PER COPIA CONFORME  
2 MAR. 2000

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE IN FACTORING DEI CREDITI DELLE CASE DI CURA ACCREDITATE PRESSO LA REGIONE LAZIO VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL LAZIO

TRA

La REGIONE LAZIO, rappresentata da

l'Azienda Sanitaria Locale

E

La BANCA

Premesso che:

- il sistema di ripianamento del S.S.R. dei disavanzi sin qui seguito, basato su interventi decisi a posteriori sempre parziali e molto dilazionati nel tempo, ha prodotto un grave appesantimento nella gestione delle Aziende, le cui risorse finanziarie destinate alla spesa corrente sono state spesso espropriate dai creditori per debiti inerenti gli esercizi pregressi e ha impedito di fatto ai Direttori generali qualsiasi pianificazione strategica dell'uso delle risorse;
- la diffusione del debito tra le varie categorie di creditori ha reso ancora più difficoltosa la gestione delle risorse correnti da parte delle Aziende sanitarie;
- nell'ambito del così vasto fronte dei rapporti debitori prodotti dalla situazione di disavanzo, è oltremodo diffusa l'utilizzazione da parte dei creditori dell'istituto della "cessione del credito" previsto dall'art. 1260 del Codice Civile, che tende ad aumentare gli espropri nei confronti delle casse aziendali;
- l'esperienza maturata in tal senso suggerisce di intervenire sulla gestione aziendale dell'esercizio 2000 all'inizio dell'anno onde consentire alle Aziende una più serena e regolare gestione delle risorse correnti;

considerato che:

- per consentire ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie una regolare gestione delle risorse, nelle more di futuri provvedimenti di ripianamento, si ritiene opportuno



ricorso programmato alla "cessione del credito", da parte dei creditori maggiormente rappresentativi del debito delle Aziende sanitarie (con particolare riferimento alle case di cura accreditate), tramite i tesoriери delle Aziende sanitarie stesse o altri Istituti Bancari;

- un tale sistema di regolamentazione delle fatture delle case di cura convenzionate presenta evidenti vantaggi per la gestione delle Aziende sanitarie, che potranno conseguire:
  - . una maggiore liquidità di cassa;
  - . più convenienti condizioni contrattuali con i fornitori a fronte di pagamenti alla scadenza stabilita;
  - . garanzia della non aggressività da parte del detentore del credito e conseguente economia di spese legali e oneri accessori;

tenuto conto che:

- la Giunta regionale, con Deliberazione n. .... del ....., ha autorizzato le Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche per la cessione pro-solvendo dei crediti delle case di cura private accreditate;
- gli interessi che matureranno, successivamente ai 90 giorni dalla data di emissione delle fatture, dall'operazione finanziaria conseguente alla cessione in factoring dei crediti in argomento, saranno posti a carico dell'Azienda Sanitaria Locale;
- la Banca sottoscrittrice del presente accordo si è dichiarata disponibile ad anticipare alle case di cura accreditate, fornitori della medesima Azienda sanitaria, l'importo delle fatture riferibili alla stessa, contro cessione pro solvendo dei relativi crediti per sorte capitale, applicando all'operazione un tasso concordato, di cui in appresso;
- per la determinazione della fatturazione mensile sarà preso a riferimento 1/12 della remunerazione complessiva annuale, conteggiata con il sistema di tariffazione delle attività di assistenza ospedaliera e sanitaria residenziale;
- la Regione - Dipartimento S.S.R. - individuerà i soggetti erogatori di assistenza ospedaliera privati provvisoriamente accreditati, l'ammontare della fatturazione mensile per ognuno degli stessi e determinerà la quota parte delle fatture mensili cedibile alla Banca;
- entro il 1° trimestre dell'anno successivo, al momento della valorizzazione economica delle prestazioni erogate da ogni casa di cura privata accreditata, sarà determinato l'esatto ammontare del credito e, conseguentemente, emessa dalla casa di cura la nota di credito o la fattura a saldo, il cui importo verrà regolato direttamente tra la casa di cura e la ASL, senza alcuna possibilità di rivalsa verso la cessionaria Banca. La Casa di Cura



privata che non dovesse emettere entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda sanitaria locale la nota di credito sarà esclusa dall'operazione di fattorizzazione.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2

Per attivare la presente convenzione, dovrà essere inoltrata alla Banca specifica richiesta da ciascuna casa di cura, alla quale sarà concessa, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, previo l'esame del merito creditizio, la linea di credito corrispondente al "fatturato" cedibile alla Banca, determinato come indicato in premessa, sottoscrivendo la modulistica in uso presso la Banca stessa per la disciplina di tali forme di anticipazioni, le cui clausole potranno essere applicate salvo diverse pattuizioni derogative contenute nella presente convenzione.

#### Art. 3

Con ciascuna casa di cura aderente a tale progetto sarà stipulato, con l'intervento anche della Azienda sanitaria interessata, l'atto di cessione pro solvendo dei crediti, che potrà essere riferito a tutti i crediti che sorgeranno per l'intero esercizio in relazione alla fatturazione mensile e alla quota parte cedibile determinata dalla Regione - Dipartimento S.S.R. - per ogni soggetto erogato; l'atto stesso sarà sottoscritto con autentica notarile delle firme: della Cedente (casa di cura), della Cessionaria (Banca ..... ) e del debitore ceduto (Azienda sanitaria-locale).

L'atto dovrà altresì prevedere l'impegno della casa di cura a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata o comunque l'attivazione per le vie legali dei crediti vantati verso l'ASL dal 1995 al 1999. Tale "pactum de non petendo" estenderà espressamente i suoi effetti alla Banca, che sarà impegnata a non attivare a sua volta in sede contenziosa (nell'interesse del Cedente) i crediti oggetto della fattorizzazione, sino al termine di validità della presente convenzione.

  
L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



## Art. 4

Mensilmente le case di cura emetteranno fattura d'importo max non superiore ad 1/12 della remunerazione di riferimento determinato dalla Regione - Dipartimento S.S.R. L'Azienda Sanitaria competente controllerà la congruità dell'importo e farà pervenire alla Banca copia della fattura munita del visto di avvenuta liquidazione al quale si attribuisce fin d'ora il significato e l'efficacia giuridica di attestazione dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito indicato dalle fatture stesse e costituiranno a favore della Banca cessionaria riconoscimento incondizionato di debito.

E' fatto obbligo all'Azienda sanitaria di comunicare alla Banca il nominativo del funzionario munito dei poteri di validazione ed il nominativo del suo o dei suoi sostituti.

Le fatture emesse dalla casa di cura e vistate dall'Azienda saranno esigibili dal 91^ giorno dalla data di emissione e saranno dalla Banca anticipate per la quota parte individuata come cedibile dalla Regione, la restante quota parte dovrà essere imputata alla gestione corrente dell'Azienda Sanitaria e pertanto verrà addebitata dal Tesoriere, a tale data, sul conto di Tesoreria dell'Azienda stessa, eventualmente anche in conto sospesi in attesa della emissione del relativo ordinativo di pagamento.

## Art. 5

Le imposte e tasse relative, connesse e comunque dipendenti dalle operazioni di anticipo e dagli atti di cessione nonché gli oneri e commissioni relativi alla gestione delle operazioni di factoring fanno carico alla casa di cura.

## Art. 6

Gli interessi a valere sulle anticipazioni concesse alle case di cura, in vigore della presente convenzione, attivate quindi a decorrere dal 91^ giorno dalla data di emissione della fattura, saranno calcolati nella misura annua .....

..... e verranno addebitati con cadenza trimestrale all'Azienda Sanitaria sul rapporto di tesoreria intrattenuto presso il Tesoriere.

Del conteggio trimestrale la Banca cessionaria invierà un riassunto anche alla Regione Lazio, indicante gli importi anticipati nel periodo, il totale degli interessi del periodo ed il saldo finale degli anticipi in essere.

## Art. 7

Le erogazioni effettuate a favore delle case di cura, con le modalità suindicate, configurano quali anticipazioni su crediti ceduti pro solvendo "maturity", con piena garanzia di esistenza, di esigibilità, nonché di proprietà e disponibilità del relativo credito.

La Regione Lazio si impegna ad erogare alle Aziende sanitarie locali le somme per il rimborso alla Banca di quanto dovuto dalle Aziende sanitarie medesime per gli importi anticipati alle case di cura, entro un termine massimo di 36 mesi eventualmente



prorogabile su accordo tra le parti; dopo tale termine il rimborso avverrà a semplice richiesta della Banca.

Art. 8

La presente convenzione ha durata triennale considerando il primo anno sperimentale e subordinando la prosecuzione della convenzione nel successivo biennio alla verifica da parte della Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciascuna delle parti firmatarie può comunque recederVi in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da darsi mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a tutte le altre parti. Restano impregiudicate le operazioni perfezionate prima della ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 9

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione, è competente il foro di Roma

Roma, .....

Letto approvato e sottoscritto.....

REGIONE LAZIO  
.....

AZIENDA SANITARIA  
.....

BANCA .....  
.....  
.....



  
L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' 23 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO, Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI-ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1790

Oggetto: Definizione di accordi transattivi con le Case di Cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario regionale, relativi alle posizioni debitorie fino al 31-12-2000 e relativi interventi finanziari.



1490

23 NOV. 2001

OGGETTO: Definizione di accordi transattivi con le Case di Cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario Regionale, relativi alle posizioni debitorie fino al 31.12.2000 e relativi interventi finanziari.

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Coordinamento Risorse Comunitarie,
- VISTO il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.45/96;
- VISTI i verbali delle sedute del 3 agosto 2000 e dell'8 agosto 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei quali si delineano le responsabilità dello Stato e delle Regioni in relazione alla copertura dei disavanzi sanitari;
- VISTE le D.G.R. nn. 2910/97, 6556/97 e 1467/98 che hanno approvato il piano tariffario per il triennio 1996/1998 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero rese dalle Case di Cura convenzionate prevedendo, peraltro, tetti massimi di fatturato;
- CONSIDERATO che alcune Case di Cura hanno impugnato le suddette Delibere e, con sentenze nn. 2603, 2633, 2634 del 98 e nn. 498 e 499 del 1999 del TAR, confermate dal Consiglio di Stato Sez.IV con sentenze nn. 3910, 3912, 3914 e 3920 del 2000, ne hanno ottenuto l'annullamento nella parte in cui prevedevano tetti massimi di fatturato oltre i quali le tariffe erano destinate a subire riduzioni scalari in quanto, il giudice amministrativo ha ritenuto "intempestivo" l'intervento tariffario regionale poiché avvenuto ben oltre l'anno al quale si riferiva la regolamentazione violando qualsiasi criterio di "ragionevolezza";
- VISTA la D.G.R. n. 2519/2000 con la quale, al fine di prevenire il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo ed eliminare il contenzioso pendente con le Case di cura per gli anni 1996/1998, nonché l'esposizione per gli interessi e spese maggiori, si è deliberato di riconoscere, esclusivamente alle ricorrenti, la produzione eccedente il tetto assegnato, con una riduzione del 10%, con rinuncia agli interessi e quant'altro;
- CONSIDERATO che la stessa DGR escludeva l'applicazione delle integrali tariffe ministeriali, previste dal D.M. 14.12.1994, stante la continuità di rapporti con le case di cura interessate e quindi ribadiva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base delle tariffe regionali (80% di quelle ministeriali ovvero 60% in caso di accertata non piena conformità della dotazione organica del personale alle vigenti norme di legge);



1490

23 NOV. 2001

TENUTO CONTO del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione I dell'11 luglio 2001 numero Sezione 578/2001 in merito al "quesito della Regione Lazio in tema di esecuzione di sentenze relative al sistema tariffario per l'assistenza ospedaliera convenzionata", nel quale si afferma in modo esplicito che "solo le deliberazioni recanti rinnovo delle determinazioni tariffarie andranno applicate a tutte le cliniche, ancorché non ricorrenti";

ATTESO che non esistono deliberazioni regionali che rechino rideterminazioni delle tariffe per l'assistenza ospedaliera convenzionata;

RILEVATO - che la persistente inadeguatezza delle assegnazioni statali rispetto al fabbisogno sanitario regionale, unita ai notevoli disavanzi sinora accumulati dal Sistema Sanitario Regionale, non ha consentito il pieno conseguimento degli obiettivi posti alla base della citata D.G.R. 2519/2000, né, tantomeno, il pagamento di quanto dovuto alle restanti Case di Cura non ricorrenti;

- che la descritta situazione si è ulteriormente aggravata dai ritardi nei pagamenti relativi agli anni 1999 e 2000;


- che la mancata definizione delle posizioni creditorie delle Case di Cura ha di fatto reso inapplicabile la D.G.R. 599/2000 per i pagamenti mediante "fattorizzazione", in quanto l'adesione a tale meccanismo è subordinata all'impegno da parte delle Case di Cura a non intraprendere azioni legali con riferimento ai crediti vantati dal 1995 al 2000;

VISTE le D.G.R. n. 2069/99, 713/2000 e 1914/2000 che stabiliscono rispettivamente il sistema di remunerazione delle attività di assistenza ospedaliera per gli anni 1999/2000;

VISTE le note prot. n.302/sp del 31/7/2001 e prot. n. 3472 del 19/9/2001, a firma degli Assessori al Bilancio e alla Sanità con le quali è stato richiesto ai Direttori Generali di effettuare una ricognizione, fino al 31/12/2000, delle posizioni debitorie riconosciute dai competenti uffici delle ASL, con l'esclusione delle fatture riferite ad interessi per ritardato pagamento;

RILEVATO - che, a seguito dei riscontri effettuati dalle competenti strutture regionali sulle ricognizioni delle Aziende in merito ai debiti di cui sopra, è emersa una complessiva esposizione delle stesse fino al 31/12/1999 nei confronti delle Case di Cura, di una somma pari a circa 594 miliardi di lire;

- che, con riferimento alle prestazioni erogate dalle Case di Cura nell'anno 2000, l'incompletezza delle informazioni inviate dalle aziende e la non definizione degli abbattimenti tariffari, consentono solo di stimare in via approssimativa gli importi ancora da corrispondere in circa 234 miliardi di lire;



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

23 NOV. 2001

1790

RITENUTO

necessario proporre una soluzione in via transattiva mettendo a disposizione delle Aziende le relative risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle disponibilità ordinarie, sotto forma di anticipazione straordinaria da parte degli Istituti tesorieri, ad alle condizioni di tasso oggi applicati alle altre anticipazioni straordinarie in essere che saranno coperte dalla Regione con le risorse finanziarie statali e regionali destinate all'estinzione dei disavanzi fino all'anno 2000;

RITENUTO

di articolare la proposta di accordo transattivo con le Case di Cura nei seguenti termini:

- 1) per le pendenze contabili del 1995 riferite alla "sorte", riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 11310/95;
- 2) per le pendenze contabili relative agli anni 1996-1998 riferite alla "sorte":
  - a) per i "ricorrenti" riconoscimento dell'intera produzione, valorizzata sulla base della tariffa regionale, con una riduzione del 10% da applicare alla produzione eccedente il tetto assegnato;
  - b) per i "non ricorrenti" riconoscimento della produzione valorizzata sulla base delle tariffe regionali solo nei limiti del tetto assegnato;
- 3) per le pendenze contabili fino al 2000 riferite alla "sorte":
  - a) per l'anno 1999, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 2069/99;
  - b) per l'anno 2000, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 713 e 1914 del 2000;
- 4) riconoscimento, in via forfettaria, degli interessi nella misura del 2% annuo, da calcolarsi sul residuo debito, per ciascuna Casa di Cura, relativo esclusivamente agli anni dal 1995 al 1999;
- 5) pagamento dell'intero importo riconosciuto come dovuto nei seguenti termini:
  - a) un importo pari al 50% ad avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo;
  - b) il restante importo del 50% entro il 31 marzo 2002;
- 6) sottoscrizione dell'impegno, da parte delle Case di Cura, ad abbandonare tutti i giudizi e le procedure esecutive eventualmente attivate sia contro le ASL sia contro la Regione Lazio, con compensazione delle spese di lite, nonché rinuncia a proporre nuovi giudizi con riferimento al periodo oggetto della transazione.

RITENUTO

altresì necessario che i Direttori Generali delle Aziende USL acquisiscano la disponibilità delle Case di Cura convenzionate ad addivenire a specifiche transazioni, alle condizioni sopra indicate, entro e non oltre il 20 dicembre 2001 e ne diano immediata comunicazione al Dipartimento Economia e Finanza;

FINANZA  
HLL

CF

cu

1990

23 NOV. 2001

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione:

A) Di autorizzare le Aziende Usl a stipulare transazioni con le Case di Cura alle seguenti condizioni:

- 1) per le pendenze contabili del 1995 riferite alla "sorte", riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 11310/95;
- 2) per le pendenze contabili relative agli anni 1996-1998 riferite alla "sorte":
  - per i "ricorrenti" riconoscimento dell'intera produzione, valorizzata sulla base della tariffa regionale, con una riduzione del 10% da applicare alla produzione eccedente il tetto assegnato;
  - per i "non ricorrenti" riconoscimento della produzione valorizzata sulla base delle tariffe regionali solo nei limiti del tetto assegnato;
- 3) per le pendenze contabili fino al 2000 riferite alla "sorte":
  - per l'anno 1999, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 2069/99;
  - per l'anno 2000, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 713 e 1914 del 2000;
- 4) riconoscimento, in via forfettaria, degli interessi nella misura del 2% annuo, da calcolarsi sul residuo debito, per ciascuna Casa di Cura, relativo esclusivamente agli anni dal 1995 al 1999;
- 5) pagamento dell'intero importo riconosciuto come dovuto nei seguenti termini:
  - un importo pari al 50% ad avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo;
  - il restante importo del 50% entro il 31 marzo 2002;
- 6) sottoscrizione dell'impegno, da parte delle Case di Cura, ad abbandonare tutti i giudizi e le procedure esecutive eventualmente attivate sia contro le ASL sia contro la Regione Lazio, con compensazione delle spese di lite, nonché rinuncia a proporre nuovi giudizi con riferimento al periodo oggetto della transazione.

B) Di autorizzare le Aziende USL ad aprire ulteriori anticipazioni straordinarie con i propri istituti Tesorieri per un importo massimo di Lire 860 miliardi, ad un tasso non superiore ad Euribor lettera mese + 0.50 punti percentuali, finalizzate alle transazioni sopra richiamate ed alle condizioni di tasso oggi applicati alle altre anticipazioni straordinarie in essere. Tali anticipazioni saranno coperte dalla Regione con le risorse finanziarie statali e regionali destinate all'estinzione dei disavanzi fino all'anno 2000;

C) Di autorizzare il Dipartimento Economia e Finanza a procedere all'attribuzione alle singole Aziende Usl delle quote loro spettanti sulla base delle ricognizioni effettuate.



Per Copia Compilata  
e Firmata  
Dott. Saverio Guccione  
26 NOV 2001

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

26 NOV 2001